

DCO 23/2017/R/com

**Orientamenti in materia di agevolazioni
per le popolazioni colpite dagli eventi
sismici, verificatisi nei giorni del 24
agosto 2016 e successivi**

Documento per la consultazione

Milano, 8 febbraio 2017

PREMESSA

Anigas con il presente documento espone le proprie osservazioni al DCO 23/2017/R/com (di seguito DCO) con cui l'Autorità illustra i propri orientamenti in materia di agevolazioni per le popolazioni dell'Italia Centrale colpite dagli eventi sismici, verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi.

OSSERVAZIONI

Anigas condivide appieno l'esigenza di garantire forme di agevolazione a tutela delle utenze di gas naturale colpite dagli eventi sismici.

Pertanto in linea generale si ritiene necessario prevedere l'implementazione di misure che consentano il massimo beneficio alle popolazioni colpite, in linea con i meccanismi già adottati per gli eventi sismici in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia (delibere 6/2013/R/com e 627/2015/R/com), tenendo in considerazione le contemporanee esigenze di copertura degli oneri a carico degli operatori e di massimizzazione della semplicità amministrativa per tutte le parti coinvolte.

Identificazione dello stato dei singoli PdR e del perimetro dei soggetti aventi diritto alle agevolazioni

Proprio al fine di perseguire obiettivi di semplicità amministrativa e operativa si ritiene necessario che:

- ✓ l'Autorità pubblichi sul proprio sito internet e tenga aggiornato un elenco puntuale dei Comuni colpiti dagli eventi sismici in modo tale da permettere alle imprese di avere un riferimento certo per l'identificazione delle utenze destinatarie delle agevolazioni;
- ✓ per il tramite del Sistema Informativo Integrato (SII) sia messo a disposizione l'elenco dei clienti che rientrino nelle seguenti categorie:
 - PdR sospesi per ragioni di sicurezza;
 - Assegnatari delle SAE e dei MAPRE;
 - Soggetti dichiaranti l'inagibilità.

La messa a disposizione a livello centralizzato di tali informazioni consentirebbe di evitare la frammentazione delle comunicazioni necessarie alla buona gestione e ridurre eventuali criticità operative a beneficio, in primis, dei clienti colpiti dal sisma;

- ✓ per limitare inutili scambi di documenti tra venditori e clienti a beneficio dei soggetti coinvolti, il prolungamento della sospensione di ulteriori sei mesi per i punti di prelievo di immobili inagibili dovrebbe avvenire:

- in automatico per i casi d), e) ed f) del comma 2.1 che hanno già presentato la documentazione comprovante lo stato di inagibilità, salvo diversa dichiarazione del cliente.
 - a valle di una eventuale autodichiarazione di inagibilità per i clienti individuati alle lettere a) b) dello stesso comma.
- ✓ in caso di switching dei clienti colpiti dal sisma, il distributore non dovrebbe avere alcun obbligo ma solo la facoltà di acquisire la documentazione dai venditori uscenti (come invece sembrerebbe essere previsto all'art. 19.4 in caso di switching). Sarebbe infatti sufficiente prevedere che il distributore abbia acquisito nei propri sistemi l'informazione sul diritto all'agevolazione. Tale informazione dovrebbe poi aggiungersi all'anagrafica del punto di prelievo del Sistema Informativo Integrato.

Ad ogni modo, le informazioni scambiate a seguito della prima dichiarazione di inagibilità/revoca dell'inagibilità da parte del cliente tra venditori e distributore relativamente all'eventuale inagibilità dell'abitazione (ove previste) saranno gestite al di fuori degli standard di comunicazione; in tale ambito, fra l'altro, le disposizioni di cui al comma 3.7 del medesimo schema di provvedimento, che prevedono che il distributore interrompa l'agevolazione già il giorno successivo al ricevimento della informazione di ripristino dallo stato di inagibilità dell'immobile, risultano, ad una lettura rigorosa, di difficile applicazione; in alternativa si suggerisce un congruo tempo di gestione della pratica, con l'applicazione dell'interruzione dell'agevolazione sin dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'informativa, per mezzo di conguaglio. A tal proposito si auspica vengano definite procedure operative e flussi standard per lo scambio delle informazioni.

Agevolazioni

Con riferimento alle agevolazioni si ritiene invece fondamentale che sia garantito il principio della effettiva e piena recuperabilità delle agevolazioni trasferite ai clienti finali, evitando che gli operatori debbano farsi carico di costi la cui natura richiede evidentemente una socializzazione. In particolare si richiede che:

- ✓ siano recuperati dai venditori anche gli interessi legali sulle somme rateizzate; pertanto la delibera posta in consultazione integrata in modo da includere anche tale voce tra i minori ricavi che i venditori recuperano attraverso i meccanismi di perequazione gestiti da CSEA;
- ✓ sia prevista una maggiore flessibilità in merito ai requisiti per accedere al meccanismo di compensazione degli oneri di morosità, specialmente per quel che riguarda la tempistica di emissione della prima fattura (ad es. prevedendo una soglia di tolleranza rispetto al termine indicato al comma 20.1 lett. a) dello schema di delibera).

Data la già citata complessità del meccanismo legato alle agevolazioni e la delicatezza del tema, nell'ottica di comunicare in modo chiaro, preciso ed univoco le informazioni agli utenti, si propone all'AEEGSI di pubblicare sul proprio sito una informativa in merito alle agevolazioni disciplinate, modificando l'obbligo di cui al comma 4.1 dello schema di delibera prevedendo che i venditori debbano pubblicare sul proprio sito internet la stessa informativa pubblicata dall'Autorità (analogamente a quanto previsto per la guida alla lettura della Bolletta 2.0).

Con riferimento alla rateizzazione degli importi si ritiene invece opportuno che l'Autorità non dia seguito alla previsione di cessione del credito rateizzato di cui al punto 6.11 del DCO, che riteniamo di difficile applicazione operativa, come già osservato nel sisma precedente. A nostro avviso andrebbero invece estese a tutti i clienti (compresi quelli in ultima istanza) le previsioni oggi vigenti per i regimi di tutela.

Infine si ritiene opportuno conoscere il livello e la durata delle agevolazioni con un ragionevole anticipo dovuto ai tempi tecnici necessari per l'aggiornamento dei sistemi di fatturazione del vettoriamento.

Ripresa fatturazione

Per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi e limitare successivi conguagli verso i clienti finali, andrebbe previsto un tempo congruo durante il quale le società di vendita abbiano la facoltà di sospendere la fatturazione. Riteniamo che tale periodo possa essere fissato pari a 8 mesi dalla conclusione del periodo di sospensione. Nella fattura unica di cui all'art.14.7 dello schema di delibera (che andrebbe emessa entro il termine sopra indicato) andranno ricompresi sia i consumi oggetto di sospensione che quelli relativi alle successive fatture di periodo non emesse. Ciò al fine di inviare un'unica fattura per tutti i consumi alle stesse condizioni agevolate, evitando in tal modo al cliente la confusione che si genererebbe dal ricevere più fatture con criteri tariffari differenti.

Infine si segnala che la delibera 810/16, nel disporre la moratoria sulle sospensioni gas per morosità, non è intervenuta sul regime di default. I distributori, oltre ad attivarsi per applicare puntualmente quanto richiesto dall'Autorità (non accettazione delle richieste di sospensione e riattivazione della fornitura a sospensione effettuata), hanno seguito la seguente prassi:

- ✓ in presenza di immobili inagibili, effettuazione di una chiusura del contatore (o, più in generale, disalimentazione) per pubblica incolumità: come avviene in generale in questi casi, la non erogazione del gas (qui in regime di default), configurandosi in una attività di "disalimentazione per ragioni di pubblica sicurezza", farebbe uscire automaticamente la fornitura dal default;
- ✓ in caso di forniture di default morosità (sempre terremotate e con prelievi annui >500Smc) per le quali è in corso un'iniziativa giudiziaria: attesa del pronunciamento del giudice;



- ✓ in caso di forniture di default morosità (sempre terremotate e con prelievi annui >500Smc) per la quali vi è pronunciamento del giudice con esito positivo: non esecuzione della disalimentazione con sospensione del calcolo penali a decorrere dalle date dei sisma.

Si auspica altresì l'avvio di un tavolo tecnico tra il Regolatore e le Associazioni al fine di individuare i processi da attuare in occasione di situazioni emergenziali, da far confluire in Linee Guida standard, redatte sulla base delle esperienze di implementazione dei vari meccanismi adottati in occasione delle calamità naturali degli ultimi anni, a cui fare riferimento in attesa di provvedimenti "ad hoc" riferiti alla situazione contingente.